

REGOLAMENTO RACCOLTA FUNGHI

FINALITÀ

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale in armonia con la Legge 23 agosto 1993, n.352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e tenuto conto dell'economia delle zone rurali e montane, con l'intento di giungere ad una regolamentazione per la disciplina della raccolta dei funghi sull'intero territorio del Comune di ~~Gallodoro~~ si predispose il seguente regolamento.

Art. 1

La raccolta dei funghi, anche non commestibili, è autorizzata ai residenti e non residenti purché muniti di regolare permesso (tesserino nominativo); tale tesserino è rilasciato a chi abbia compiuto il 15° anno di età su modello predisposto a cura del Comune con validità in tutto il suo territorio geografico.

Al di sotto del 15° anno di età viene rilasciato un tesserino a tariffa ridotta.

Per i minori di età (al di sotto del 18° anno) il rilascio del tesserino è subordinato alla presentazione di assenso scritto del genitore esercente la podestà o la tutela da produrre su apposito modulo a disposizione presso l'Ente.

Art. 2

Il tesserino, avente validità annuale, viene rilasciato o rinnovato dietro il pagamento di una somma stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.3

La raccolta dei funghi è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole .

Art.4

La qualità di raccolta giornaliera ed individuale è consentita nei seguenti limiti:

a) le specie *boletus reticulatus*, *boletus edulis*, *boletus aereus*, *boletus pinicula* (tutte le specie "porcini") , fino ad un massimo complessivo di Kg. uno ;

b) le altre specie fino ad un massimo di n.20 esemplari complessivamente oltre agli esemplari di cui alla lettera a) ;

c) la specie *arnularia mellea* (famigliola) e la specie *Cantharellus cibarius* e *lutescens*, senza limiti di raccolta ;

d) è vietata la raccolta dell'*Amanita caesares* allo stato di ovulo chiuso .

Art.5

1. Nella raccolta dei funghi spigei è vietato l'uso dei rastrelli , uncinetti, o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno , il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione .

2. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi .

3. E' vietata la distribuzione volontaria dei capofori fungini di qualsiasi specie .

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica .

5. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, a

fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi .

Art.6

I proprietari dei fondi o aventi titolo che vogliono interdire la raccolta al pubblico sui propri fondi dovranno rendere noto il divieto mediante l'apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi imposta recanti la scritta "raccolta dei funghi riservata" .

I cartelli devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 1,50 e non superiore a mt. 3 e ad una distanza l'uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili in due contigui .

Art.7

Ai proprietari dei fondi, residenti e non residenti, che intendono effettuare la raccolta esclusivamente nei fondi di loro proprietà, verrà rilasciata opposta dichiarazione del Sindaco, in sostituzione del tesserino, dietro presentazione dei certificati catastali comprovanti la proprietà .

Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo ed ai loro familiari nell'ambito dei territori di loro proprietà e dei quali abbiamo l'usufrutto o il possesso .

Art.8

In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico. Tali autorizzazioni hanno validità per il periodo superiore ad una settimana .

Art.9

Il sindaco, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale , può autorizzare i residenti per i



quali costituisca fonte stagionale di reddito (la cui attività redditizia principale sia quella di raccogliere i funghi e pertanto incompatibile con ogni altra forma di occupazione), la raccolta di quantitativi superiori.

Pertanto l'autorizzazione alla raccolta viene concessa dietro presentazione di domanda da effettuarsi su apposito modulo, con allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti quale attività principale, la raccolta dei funghi ed altresì la non occupazione in forme di attività stabili.

Art. 10

I raccoglitori sono tenuti a collaborare con le Guardie e/o VV.UU. e le Forze dell'Ordine addette alla vigilanza e prevenzione sia nei boschi che nelle vie di accesso ai medesimi.

E' fatto obbligo di fermarsi, e di far vedere i funghi ed il tesserino ed un documento di identità a richiesta delle Guardie e/o VV.UU. e delle Forze dell'Ordine.

Art. 11

La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati alla vigilanza oltre ai nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri, le Guardie Venatorie provinciali, gli organi di Polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle Unità Sanitarie locali aventi qualifica di Vigile Sanitario o equivalente, le Guardie Giurate campestri, gli Agenti di Custodia dei Consorzi Forestali e delle Aziende speciali e le Guardie Giurate volontarie.

Le Guardie Giurate devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.

Art. 12

Ogni violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrare la legittima provenienza, e l'applicazione da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire cinquantaquattromila a Lire centoottomila, nonché, nei sensi gravi o ripetute violazioni, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 2 .

E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscono reato.

I funghi confiscati durante i controlli effettuati dagli addetti alla vigilanza , dopo la stesura del relativo verbale, verranno ridistribuiti sul territorio dagli addetti al servizio di questo Comune .

Art. 13

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 12 e le entrate derivanti dal rilascio dei tesserini verranno inoltrati nel bilancio del Comune e destinati ad opere di tutela ambientale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla legge 23 agosto 1993 n. 352 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad altre disposizioni di leggi vigenti in materia .

Art. 14

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a termini di Legge abrogherà qualsiasi disposizione non conforme o contraria al medesimo.

Una copia del presente Regolamento, sarà continuamente visibile presso gli uffici del Comune .

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA
(Prov. di Messina)

E' copia conforme al suo originale
depositato agli atti di questo
Comune

08 OTT. 1997



IL SEGRETARIO CAPO

Dott.ssa Carolina VITETTA